

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2011 addì 20 del mese di dicembre, presso la sala consiliare, alle ore 20,30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Angelo Antonio Falmi, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Guido Signorini, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Silvia Tacconi, Laura Guerrini, Rita Guidetti.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Marco Manzoli, Mirko Briziarelli, Paolo Santurro.

Deliberazione n. 152

Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000

Il Consigliere Passigli illustra nel merito la proposta di deliberazione in oggetto, evidenziando che trattasi di poche centinaia di €.

Il Consigliere Briccolani chiede sia effettuata una riflessione sul fatto che, a suo parere, alcuni agenti di Polizia Municipale agiscono con un po' di cialtraggine, o almeno con leggerezza, visto che si ripetono i casi di annullamento, da parte del Giudice di Pace, di verbali elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli.

Il Consigliere Zanella sostiene che, se si commettono infrazioni al C.d.S., è giusto sia comminata una sanzione.

Il Consigliere Bensi condivide la posizione assunta da Zanella e semmai chiede che gli agenti di Polizia Municipale pongano più attenzione nel comminare le sanzioni, magari fermando gli automobilisti al momento della contestazione.

Il Consigliere Santurro afferma che soli tre casi di annullamento non inficiano la positività del lavoro svolto dal Corpo di Polizia Municipale che ha portato alla redazione di migliaia di sanzioni nel corso di un anno.

Il Consigliere Briccolani ritiene che, in caso di sentenza di assoluzione, non si possa affermare che comunque la Polizia Municipale avesse ragione.

Il Consigliere Mari afferma che molte persone non intraprendono il ricorso avverso una multa al C.d.S. soprattutto per la complessità della procedura da intraprendere per giungere all'annullamento.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 1800/2011, depositata in data 8/03/2011 e notificata a questo Ente in data 17/11/2011, nella causa iscritta al numero RG 16925/2010, nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso del sig. D.A. e per l'effetto annullava il verbale n. 132/D/10 emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli;
- condannava il Comune di Bagno a Ripoli al rimborso di Euro 33,00 per spese di contributo unificato in favore del ricorrente;

DATO ATTO che, attesa l'esiguità della somma oggetto di condanna, non si è ritenuto opportuno, avverso detta sentenza, proporre appello entro il termine del 17/12/2011;

VISTA la nota dell'avv. Stefania Guercini, legale del ricorrente, ricevuta da questo Ente con prot. 41505 del 16/12/2011, con cui il difensore, facendo seguito alla succitata sentenza ed alla notifica della stessa, conteggiava correttamente gli importi dovuti (senza calcolare l'IVA trattandosi di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, L. 244/2007) in Euro 33,00 per contributo unificato, Euro 0,42 per relativi interessi, Euro 99,00 per spese accessorie per diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alla sentenza effettivamente sostenute, Euro 12,37 per spese generali al 12,50%, Euro 4,45 per CAP al 4%, Euro 1,81 per imposta di bollo, per un totale di Euro 151,05, richiedendo quale modalità di pagamento l'assegno circolare intestato al cliente, da far pervenire presso lo studio del legale;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 6237/2011, depositata in data 16 settembre 2011, nella causa iscritta al numero RG 13370/09, nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso dei signori G.L. e D.H.B.M. e per l'effetto annullava il verbale n. 087564/T/09 emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli;
- condannava il Comune a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquidava in via equitativa in Euro 180,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;

DATO ATTO che nel dispositivo della richiamata sentenza 6237/2011 è stato erroneamente indicato il Comune di Firenze, anziché il Comune di Bagno a Ripoli, quale soggetto tenuto a rifondere le spese di lite, ma che - dal momento che nella motivazione e nella prima parte del dispositivo si fa correttamente riferimento all'annullamento del verbale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli - non vi sono dubbi che si tratti di errore materiale, che non inficia la validità della sentenza e in relazione al quale è in corso il procedimento presso il Giudice di Pace per la formale correzione;

VISTA la nota dell'avvocato Fabio Sorrentino, legale dei ricorrenti, ricevuta da questo Ente con prot. 40248 del 7 dicembre 2011, con cui il difensore, facendo seguito alla succitata sentenza, quantificava correttamente gli importi dovuti in Euro 180,00 per capitale, Euro 22,50 per spese generali, Euro 8,10 per CAP al 4%, Euro 44,22 per IVA al 21%, per un totale di Euro 254,82, richiedendo quale modalità di pagamento il bonifico bancario in favore di una delle ricorrenti;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 8166/2011, depositata in data 27 ottobre 2011, nella causa iscritta al numero RG 7668/2009 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso della società O. srl e per l'effetto annullava il verbale n. 086235/T/08 emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli;
- condannava il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquidava in via equitativa in Euro 220,00 oltre IVA e CAP come per legge;

VISTA la nota prot. 39126/2011 con cui la Polizia Municipale comunicava all'avvocato Giovanni Bosi, legale della ricorrente, la volontà di dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 220,00 per onorari, Euro 27,50 per spese generali, Euro 9,90 per CAP al 4% ed Euro 51,48 per IVA, per un totale di Euro 308,88;

VISTA la nota di risposta dell'avvocato Bosi, ricevuta da questo Ente con prot. 41420 del 15/12/2011, con cui il difensore specificava correttamente di doversi omettere l'IVA dal momento che la ricorrente è una società commerciale, richiedendo quale modalità di pagamento il bonifico bancario in favore della ricorrente;

DATO ATTO pertanto che l'importo dovuto alla soc. O. srl in forza della succitata sentenza n. 8166/2011 è di Euro 220,00 per onorari, Euro 27,50 per spese generali ed Euro 9,90 per CAP al 4% per un totale di Euro 257,40;

DATO ATTO che le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione, restando peraltro pregiudicata la possibilità di proporre appello avverso le sentenze n. 6237/2011 e n. 8166/2011, ancora non notificate a questa Amministrazione;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 663,27, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2011;

VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti;

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con 13 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.) su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese:
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 1800/2011, depositata in data 8/03/2011 e notificata a questo Ente in data 17/11/2011, nella causa iscritta al numero RG 16925/2010, pari ad € 151,05;
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 6237/2011, depositata in data 16 settembre 2011, nella causa iscritta al numero R.G. 13370/09, pari ad € 254,82;
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 8166/2011 depositata in data 27 ottobre 2011, nella causa iscritta al numero R.G. 7668/2009, pari ad € 257,40,per un totale di € 663,27;
- 2) di dare atto che il finanziamento del debito di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2011;
- 3) di autorizzare il Dirigente competente ad integrare successivamente gli impegni, qualora dovessero emergere ulteriori spese accessorie per diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alle sentenze effettivamente sostenute;
- 4) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289.

Successivamente, con 13 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli, Mari e Manzoli del Gruppo P.d.L.) su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo 267/2000.

Si dà atto che, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, entra in aula il Consigliere Beconcini.

Firmati nell'originale:

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 3 gennaio 2012

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 3 gennaio 2012

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 3 gennaio 2012

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi